

*Ai*  
**Signori Clienti**  
*Loro Sedi*

## **Informativa n. 02 del 09 maggio 2019**

- 1) Novità “Decreto Crescita” (DL 34/2019);**
- 2) Avvio obbligo dei c.d. “corrispettivi elettronici”;**
- 3) Promemoria per la fatturazione elettronica;**
- 4) Nuova richiesta di deleghe per accesso ai dati fattura elettronica in area riservata A.E.;**
- 5) Proroga termine presentazione MUD;**
- 6) Chiarimenti Inps su obbligo richiesta “certificato di agibilità” per lavoratori dello spettacolo;**
- 7) Assegno nucleo familiare: dal 1° aprile domande solo online;**
- 8) Sostegno alla genitorialità.**

1. Con la pubblicazione nella G.U. del 30.04.2019 è entrato in vigore con **decorrenza 01.05.2019** il c.d. “**Decreto Crescita**” (DL 34/2019). Qui di seguito riepiloghiamo i passaggi più significativi per quanto riguarda le **novità** fiscali e civilistiche.

- **Super-ammortamento:** è stato reintrodotta il c.d. “super-ammortamento”, ossia la possibilità a favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 01.04.2019 al 31.12.2019 (o comunque entro il 30.06.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento/canoni di leasing. Restano esclusi dall’agevolazione le autovetture, gli immobili, gli oneri pluriennali e comunque i beni ammortizzabili con un’aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%.
- **Tassazione agevolata utili reinvestiti:** le nuove disposizioni rivedono la versione originaria, prevedendo ora l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio (realizzati a decorrere dal 2018) accantonati a riserve, nei limiti comunque dell’incremento del patrimonio netto.
- **Deducibilità IMU immobili strumentali:** è previsto l’aumento progressivo per gli anni 2019-2020-2021-2022 della deducibilità dal reddito d’impresa/lavoro autonomo dell’IMU versata relativa agli immobili strumentali (capannoni, alberghi, ecc.).

- **Fatturazione elettronica per operazioni con San Marino:** è prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino. A tal fine è necessario attendere l'emanazione delle relative specifiche tecniche da parte dell'Ag. Entrate.

- **Obblighi di pubblicità/trasparenza su contributi pubblici ricevuti:** viene rivista tale disciplina che era stata introdotta inizialmente con L. 124/2017. Con la nuova formulazione viene previsto che **a partire dall'anno 2018:**

> le **ditte individuali**, le **società di persone**, le **società di capitali** (Srl e Spa) che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli **enti non commerciali devono pubblicare** sul proprio **sito internet** (o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria d'appartenenza o sulla propria pagina Facebook), **entro il 30.06 di ogni anno**, le informazioni relative a sovvenzioni, **contributi**, vantaggi o aiuti **ricevuti nell'anno precedente da Enti pubblici** o società a controllo pubblico;

> le società di capitali (Srl o Spa) che redigono il bilancio in forma ordinaria devono assolvere a tale obbligo pubblicando detti introiti nella propria Nota Integrativa al bilancio.

I suddetti obblighi non sussistono se l'importo annuale dei contributi/vantaggi ricevuti siano complessivamente inferiori ad euro 10.000.

A partire **dal 01.01.2020** il mancato assolvimento del predetto obbligo comporta una **sanzione** pari all'**1%** degli importi ricevuti, **con un minimo di euro 2.000**. Trascorsi inoltre 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è prevista la restituzione integrale del contributo ricevuto.

Il mancato rispetto degli obblighi sopracitati nel 2019 non risulta pertanto sanzionato.

2. Ricordiamo che **dal 01 luglio 2019** la memorizzazione e la **trasmissione telematica dei corrispettivi** all'Agenzia Entrate diventa **obbligatoria** (DL 119/2018) per i soggetti che hanno avuto nel 2018 un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per i soggetti **sotto tale soglia l'obbligo scatterà dal 01 gennaio 2020**.

In buona sostanza tale nuova modalità prevede che i **soggetti che oggi emettono ricevuta fiscale o scontrini fiscali** devono dotarsi di un **registratore telematico**, acquistandolo o adeguando il registratore di cassa già in uso, per **trasmettere quotidianamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate** tramite **canale telematico**. Le eventuali ricevute e gli scontrini emessi, pertanto, non avranno più valore fiscale.

Ad oggi si è ancora in attesa di un Decreto interministeriale che individui specifici esoneri dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in base alla particolare tipologia di attività esercitata che comporti obiettive difficoltà di connessione internet.

3. Ricordiamo che, terminato il periodo di moratoria (primi 6 mesi per i contribuenti trimestrali, o primi 9 mesi per i contribuenti mensili), la **fattura elettronica** "immediata" dovrà essere **emessa ed inviata all'Agenzia Entrate** (con "data fattura" coincidente con il giorno della emissione/spedizione all'SdI e la **nuova indicazione aggiuntiva** nella fattura della "data di effettuazione dell'operazione", se diversa) **tassativamente entro 10 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Rimane comunque possibile sempre emettere fatture elettroniche "differite" entro i termini ordinari. Si ricorda che in caso di scarto della fattura elettronica da parte dell'Agenzia Entrate, si hanno 5 giorni di tempo per la riemissione e rinvio corretto all'SdI con stessa "data" e stesso "numero" fattura.

4. Si segnala che con un recente chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate su indicazione del Garante della Privacy, le **deleghe** (di durata biennale) conferite prima del 21/12/2018 agli Intermediari abilitati per il **servizio**

di “**consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche**” all’interno del canale telematico riservato “Fatture e corrispettivi” per conto dei propri clienti, dovranno necessariamente essere **riacquisite e ripresentate nuovamente** all’Agenzia Entrate secondo i nuovi standard di privacy.

A tal fine dovremo necessariamente provvedere in tal senso per poter continuare ad avere accesso al servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia Entrate in qualità di Intermediari qualificati.

5. C’è tempo fino al prossimo **22 giugno** per la **presentazione del MUD**, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, relativo all’anno 2018. Con il DPCM 24 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019, è stato infatti approvato il **nuovo modello** della dichiarazione annuale obbligatoria, che **sostituisce integralmente** quello dello scorso anno.
6. L’INPS, con messaggio n. 1612 del 19/04/2019, chiarisce che l’**obbligo di richiesta** del “**certificato di agibilità**” da parte delle imprese del pubblico esercizio (alberghi, bar, ristoranti, ecc.) è applicabile solamente quando si ospitano presso il proprio locale **lavoratori autonomi dello spettacolo**, e non a quelli con un rapporto di lavoro subordinato. Il certificato di agibilità è richiesto direttamente dal lavoratore all’INPS, mentre in capo al pubblico esercizio ospitante permane l’obbligo di custodia dello stesso per eventuali controlli da parte degli organi preposti. In caso di mancata consegna del certificato al pubblico esercizio è prevista per quest’ultimo una sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.
7. L’INPS, con messaggio n.1777 del 08/05/2019, fornisce le **indicazioni** sulla **gestione della domanda** e le istruzioni **per i datori di lavoro** relativamente alla nuova modalità di presentazione della domanda di **Assegno per il nucleo familiare** per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. **Dal 1° aprile** le domande, che finora venivano presentate dal lavoratore dipendente al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate dal lavoratore all’INPS esclusivamente in via telematica. Fanno eccezione le domande di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTT), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea. Questo per consentire il corretto calcolo dell’importo spettante al lavoratore ed assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L’invio telematico può avvenire mediante il servizio on line dedicato con il **PIN dispositivo**, una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o la Carta Nazionale dei Servizi. Senza il PIN l’invio potrà avvenire solamente tramite **Patronati**, unico intermediario autorizzato dal legislatore all’invio.  
Le istanze presentate fino al 31/03/2019 in modalità cartacea al datore di lavoro, per il *periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019*, o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reinviolate. Le variazioni nella composizione del nucleo, o le modifiche al reddito, invece, andranno sempre comunicate in via telematica.  
Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro. Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility sul sito dell’Inps, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore. Di tale procedura si farà carico lo Studio.  
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni arretrati, il datore potrà effettuare il pagamento e conguagliare attraverso il sistema UniEmens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore era alle sue dipendenze.

---

Per quanto sopra, dal 1° aprile non sarà più possibile accettare domande di ANF in formato cartaceo e non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche, salvo per le istanze presentate fino al 31/03/2019.

8. La norma proroga al tutto il 2019 il **congedo obbligatorio** a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione, per il **padre lavoratore dipendente**, elevandone la durata da 4 a **5 giorni** di astensione dal lavoro. Si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere goduto obbligatoriamente, anche in via non continuativa, **entro i 5 mesi dalla nascita del figlio**.

Anche per il 2019 il padre può astenersi facoltativamente dal lavoro per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria di maternità spettante a quest'ultima.

Il lavoratore deve presentare domanda scritta al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso. Lo Studio è a disposizione per fornire un *fac-simile* di richiesta da parte del padre lavoratore.

Alle **madri lavoratrici** può essere riconosciuta la *facoltà* di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato ed il medico competente del lavoro ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Questa possibilità rimane comunque un'alternativa alla regola generale che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi dopo il parto oppure, *a determinate condizioni*, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi allo stesso.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito [www.studiosartoritn.it](http://www.studiosartoritn.it).

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

*Lo Studio*